



STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 - 06 - 2019

ALLEGATO "B" REP.30523 RACC.15607

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita, con atto pubblico, presso Notaio Quaratino in Verona, il 18.06.1996, l'Associazione di volontariato (Legge 266/199) denominata "Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione Onlus ODV", siglabile in NADIA Onlus ODV.

L'associazione è costituita con durata a tempo indeterminato, è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica ed a base volontaristica.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato).

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in San Martino Buon Albergo (Verona) cap 37036 via XX Settembre nr. 32/a.

Qualora consentito dalla normativa in vigore, l'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo, purchè nell'ambito territoriale del medesimo Comune, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Per il raggiungimento dei fini sociali, in armonia con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e mediante delibera dello stesso, possono essere istituiti uffici distaccati, comitati, rappresentanze ovvero altri tipi di strutture operative, sul territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 – Scopi e Finalità

L'organizzazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Traendo ispirazione dai principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa quali la dignità della persona umana, il bene comune, la sussidiarietà e la solidarietà, la finalità dell'associazione è quella di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale ponendosi come obiettivi principali:

- la valorizzazione della persona e della famiglia quale nucleo fondamentale della società, prioritariamente la promozione e la tutela dei diritti dei bambini;
- la tutela della salute della persona, intesa come benessere psico-fisico, attraverso interventi di assistenza nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico e azioni di sostegno materiale, accompagnamento e aiuto.
- la formazione in senso ampio e gli scambi culturali, quali strumenti di crescita della persona e mezzi di promozione di valori positivi e sviluppo civile;
- il contrasto della fame e della povertà nel senso più ampio;
- l'integrazione sociale della persona anche attraverso la tutela dei diritti civili di soggetti e famiglie disagiate, in Italia ed all'estero;
- la tutela dell'ambiente quale elemento primario di miglioramento della sicurezza alimentare, l'accesso all'acqua potabile e della salute globale dell'umanità.

L'associazione, riconoscendo come prioritaria la figura del bambino e la realizzazione piena dei suoi diritti, si propone, nell'ambito nazionale ed internazionale, di agire nel campo del disagio, svolgendo azioni concrete a favore di bambini, adulti, famiglie e comunità che si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili, volte a sostenere i valori dell'accoglienza, della solidarietà, della pace nonché l'affermazione dei diritti e delle capacità umane in tutte le loro forme ed espressioni. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'associazione si propone di:

- promuovere e favorire in tutto il mondo ogni azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne siano privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali e religiose attraverso l'accoglienza, l'adozione e l'affido;
- operare in ogni forma ed a qualsiasi titolo per eliminare il problema dell'abbandono minorile. Ad operare altresì per alleviare il disagio del minore sia fisico che psicologico, realizzando interventi di natura culturale e di concreto sostegno delle realtà locali impegnate allo stesso scopo;
- promuovere qualunque azione culturale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del disagio minorile nel senso più ampio;
- formare e sostenere le famiglie adottive e/o aspiranti tali e/o affidatarie nella loro scelta, fornendo un supporto legale, psicologico e sociale affinché trovino l'aiuto necessario per vivere l'accoglienza in modo consapevole e responsabile e favorire la loro educazione al principio di solidarietà e del superiore interesse del minore;
- partecipare alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito nazionale ed internazionale a sostegno dell'infanzia e dei suoi diritti secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di New York del 1989 e della Convenzione de L'Aja del 1993;
- contrastare gli sprechi di generi alimentari e non alimentari anche attraverso iniziative e progetti di gestione delle eccedenze del mercato e riutilizzo nel rispetto della dignità e della salute nonché della tutela dell'ambiente;
- raccogliere e distribuire cibo e generi di prima necessità anche tramite attività di servizio di distribuzione pacchi alimentari e generi di sussistenza alle persone e alle famiglie in stato di bisogno;
- operare nell'ambito di progetti di solidarietà nonché di cooperazione e sviluppo anche in collaborazione con imprese commerciali e soggetti con fini di lucro che agiscono con finalità conformi ai principi di legge per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli;
- promuovere e gestire attività ricreative sociali quali momenti di aggregazione della comunità e strumento di contrasto all'emarginazione ed all'isolamento dei soggetti più deboli e vulnerabili della società.

Nel perseguimento delle finalità statutarie l'associazione, i suoi soci, i dipendenti, i collaboratori si impegnano a:

- accettare e tutelare il principio del superiore interesse del minore;
- escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie o promuovere interessi di organismi stranieri ai Paesi in cui operano;
- evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e desiderio degli interessati.

Art. 4 – Attività.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui agli artt. 3 e 4, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'invio di volontari e collaboratori nei Paesi esteri;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche e private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo;
- la formazione e l'accompagnamento delle persone aspiranti adottive e la gestione delle procedure di adozione internazionale;
- svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

Il Consiglio Direttivo può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividano le finalità dell'associazione, siano mossi da spirito di solidarietà e siano in regola con il versamento della quota associativa.

La quota associativa è annuale, termine ultimo per il versamento della stessa è fissato

per il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può ammettere a far parte dell'associazione, le persone fisiche che, in virtù di particolari benemeritenze e su proposta di almeno 2 soci presentatori, assumeranno il titolo di soci onorari con pari diritti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, ratificata dalla prima Assemblea nella prima riunione utile ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 40 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Art 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della stessa come stabilito dalle leggi e dal presente statuto;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 23 del presente Statuto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

I volontari devono svolgere la propria attività nell'ambito dell'associazione verso gli altri con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito e quindi senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione e secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 117/17.

Il comportamento verso gli altri aderenti, verso l'associazione e verso l'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte dimissioni, morosità ed indegnità.

L'indegnità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio con comportamento attivo o passivo, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o si comporti comunque in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivati da decisione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. L'indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, e ratificata alla prima Assemblea utile.

Avverso l'esclusione per indegnità è ammesso appello all'Assemblea o ad altro organo eletto dalla medesima, entro 60 giorni.

Art.9 – Proventi

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, dal fondo di riserva e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro e ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali con tempi e modalità funzionali all'attuazione dei progetti.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 – Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che ne delibera anche per l'utilizzazione.

Art. 12 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, istituito per decisione dell'Assemblea, qualora si verifichino i limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.
- l'Organo di Revisione Legale dei conti, istituito per decisione dell'Assemblea ovvero qualora si verifichino i limiti previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è costituita dai soci che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno su invito del Consiglio Direttivo con avviso scritto, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, anche per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è altresì obbligato alla convocazione dell'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati ed ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli associati, in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può modificare lo statuto con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purchè si apossibile verificare l'identità dell'associato; le modalità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica verranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione delle singole convocazioni, o in base a regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso, con riferimento all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il socio, che non vota per corrispondenza e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario ambedue nominati all'inizio dell'adunanza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organi di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti compresi tra un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci e dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; svolgono la propria attività nell'ambito dell'associazione senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere; i restanti assumono la carica di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per provvedere alla amministrazione dell'associazione per la realizzazione degli scopi sociali, anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi e delle cariche sociali, salvo il rispetto delle funzione proprie dell'Assemblea.

Nel caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, i restanti possono provvedere a nominare un socio che lo sostituisca, a partire dal

primo tra i non eletti, la nomina dovrà però essere convalidata dall'Assemblea nella prima riunione. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i membri.

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 17 – L'organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – L'organo di Revisione Legale dei conti

Per decisione dell'Assemblea, ovvero al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e tutte le voci di spesa e di entrata.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. lgs 117/2017, l'organizzazione redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti di cui all'art 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 21 – Dipendenti, collaboratori e volontari

L'associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e da eventuale regolamento adottato dall'associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori, i quali sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati dalle leggi vigenti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

L'assunzione di dipendenti o il ricorso a prestazioni di collaboratori può avvenire per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'organizzazione ma non per l'esercizio di attività di solidarietà.

Art. 22 – Obbligo di assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della domanda, alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Scioglimento dell'Organizzazione

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria che delibererà altresì la devoluzione del patrimonio associativo ad altri Enti del Terzo Settore per scopi di assistenza e beneficenza analoghi a quelli dell'Associazione, dopo aver saldato tutte le pendenze nei confronti di chiunque ed aver ottenuto il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

FIRMATO: LUCIANO VANTI - PAOLO CARBONE - SIGILLO